

Decisione di contrarre nr. 42/2024 del 23.08.2024

CIG B2D37FE141

Oggetto: Acquisto buoni pasto per il periodo 2024 mediante adesione accordo quadro Consip Buoni pasto 10 – CIG 93762251A5- CIG derivato B2D37FE141

IL DIRETTORE

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione “in house” di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).

che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;
- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- Determina dell'Amministratore unico n. 139 del 31.01.2024 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e RUP;

Considerato che il RUP ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;

Premesso che si rende necessario provvedere all'integrazione dell'approvvigionamento di buoni pasto per i dipendenti della stazione appaltante per il periodo stagionale, al fine di assicurare un diritto contrattuale degli stessi dipendenti, e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

Premesso che:

- la Stazione appaltante ha la facoltà ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip, viste anche le disposizioni dell'art. 1 comma 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 ;
- la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto sia cartacei che elettronici, in forza dell'art. 1 del Decreto 22 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U. 04/02/2016, n. 28), rientra tra le categorie merceologiche per le quali si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135;

Considerato che:

- la legge di bilancio 2020 al fine di incentivare l'utilizzo del Buono pasto elettronico ha disposto che, nel caso di utilizzo di Buono pasto elettronico, il valore detassato è fissato in 8,00 euro riducendo invece a 4,00 euro nel caso di buono pasto cartaceo;

- alla luce di quanto sopra si ritiene di utilizzare le card sulle quali saranno caricati mensilmente i buoni pasto elettronici;

Dato atto che:

- da accertamenti condotti sul sito di Consip S.p.a. è risultato attivo dal 29.05.2023 l'accordo quadro Consip Buoni Pasto 10 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale;
- la ditta PELLEGRINI SPA si è aggiudicata l'accordo quadro – Lotto 3 con la percentuale di sconto del 7,50% sul valore nominale del buono pasto IVA esclusa, con fatturazione alla consegna;
- il lotto 3 ha esaurito l'importo a disposizione ed è disponibile il lotto accessorio per il nord lotto 13 – aggiudicato dalla ditta PELLEGRINI SPA con la percentuale di sconto del 8,50% sul valore nominale del buono pasto IVA esclusa, con fatturazione alla consegna;
- con l'adesione all'accordo quadro lotto accessorio 13 sopra citato la stazione appaltante potrà conseguire notevoli risparmi di spesa derivanti dai prezzi praticati e conseguenti al risparmio sui costi di un'autonoma procedura di approvvigionamento;

Ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra descritte, di aderire alla citata convenzione;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della presente procedura non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Dato atto che:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di assicurare un diritto contrattuale dei dipendenti della stazione appaltante;
- l'oggetto del contratto riguarda **la fornitura** di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 8,00 da sottoporre allo sconto del 8,50% (Iva esclusa), e verrà stipulato mediante sottoscrizione digitale dell'ordine diretto di acquisto da parte di Jtaca Srl con socio unico e del Fornitore;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di **fornitura** stabilite nell'accordo quadro;
- il contraente viene individuato mediante adesione all'accordo quadro Consip Buoni pasto 10 – lotto 13 – PELLEGRINI SPA;
- l'importo complessivo presunto è così determinato:
euro 8,00 – 8,50% (sconto applicabile) = € 7,32 x 260 (buoni pasto elettronici presunti per i dipendenti stagionali di Jtaca anno 2024) = € 1.903,20 oltre IVA a norma di legge;

Considerato infine che l'operatore economico è in possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento degli appalti, così come accertato da Consip alla quale competono i relativi adempimenti previsti dall'art. 94-98 del D.Lgs n. 36/2023;

Rilevato che la stazione appaltante, per legge, prima di liquidare il corrispettivo, deve verificare che l'affidatario abbia adempiuto agli obblighi di regolarità contributiva nei confronti dei propri dipendenti, attraverso l'acquisizione del DURC;

Dato atto che la ditta PELLEGRINI SPA ha assolto gli obblighi di regolarità contributiva come da certificazione DURC in corso di validità, agli atti dell'ufficio con scadenza 26.09.2024;

Visti gli esiti dell'attività istruttoria agli atti, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 36/20236;

Visti:

- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999, che prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.;
- gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. 36/2023, in materia di "amministrazione trasparente";

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29.08.2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) di aderire, in conformità a quanto evidenziato in parte narrativa, all'accordo quadro Consip buoni pasto 10 – Lotto 13 assegnato alla ditta PELLEGRINI SPA riguardante la fornitura del servizio di buoni pasto elettronici per l'anno 2024 con decorrenza dal primo ordine di approvvigionamento previsto per settembre 2024 per l'importo complessivo presunto pari a € 1.903,20 oltre IVA a norma di legge, per n. 260 buoni elettronici;
- 2) di dare atto che l'ammontare della spesa di euro 2.196 esclusa iva è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
- 3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario della prestazione, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 4) di disporre ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.